



Al Prefetto della Provincia di Pavia

WHITE LIST PROVINCIALE

Prot. n. 44401 A1/Antimafia
Proc. n. 930/2026

- VISTA** l'istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e D.P.C.M. 18 aprile 2013, presentata dalla società **DEL CONTE S.R.L.**, con sede legale in Casorate Primo, Via dell'Industria n. 9, C.F. e P. 02407240130;
- RILEVATO** che la richiesta in argomento riguarda l'attività di:
- **Autotrasporto conto terzi;**
 - **Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;**
- CONSIDERATO** che, sulla base degli accertamenti all'uopo esperiti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 D.L.gs. 159/2011, non sono emersi né elementi relativi ad una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, né circostanze tali da suffragare ipotesi di eventuali tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in argomento;
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia nella seduta del 9 giugno 2026;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'iscrizione della società innanzi richiamata nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio della provincia di Pavia;
- VISTO** il D.L.gs. n. 159/2011 e ss.mm.;
- VISTA** La L. N. 241/90 e ss.mm.

DECRETA

La società sopra generalizzata è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, relativamente ai settori richiesti ed in premessa specificati.

L'iscrizione, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, c. 3 del D.P.C.M. 18.04.2013, è valida per la durata di un anno dalla data di adozione e pubblicazione del presente provvedimento. La stessa



Il Prefetto della Provincia di Pavia

azienda peraltro, in mancanza di istanza di rinnovo da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, verrà altresì cancellata trascorsi 30 (trenta) giorni dalla suddetta data di scadenza ai sensi dell'articolo citato.

È fatto obbligo, in ogni caso, di segnalare, entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. L'impresa organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati dovrà comunicare, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine di trenta giorni previsto per la comunicazione di quanto sopra, decorre dalla data di adozione dell'atto e dalla stipula del relativo contratto che determina le modifiche. La mancata comunicazione delle suddette variazioni, comporta l'immediata cancellazione dagli elenchi ed in tal caso, potrebbe altresì configurarsi la violazione dell'art. 86, comma 3 del D.L.gs. N.159/2011, cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 60.000.

Nelle more dell'esecuzione delle necessarie verifiche, a seguito delle intervenute variazioni sarà disposta la sospensione dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione ai fini antimafia, si procede alla relativa cancellazione. Si segnala, ai sensi dell'art. 1 comma 52 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 90, che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse per le quali essa è stata disposta.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, nel termine di 30 (trenta) giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

Pavia, 22 giugno 2026

IL PREFETTO
(De Carlini)